

DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2025
443/2025/R/GAS

CONFERMA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI MISURA SULLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 252/2025/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1356^a riunione del 7 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004; direttiva MID);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 giugno 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;
- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2005, 185/05;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 600/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 600/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 433/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 433/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2024, 377/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 377/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2025, 252/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 252/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 402/2025/A (di seguito: deliberazione 402/2025/A);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito anche: SGI), come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell’attività di misura sull’intero perimetro della rete di trasporto del gas;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettere h) e g), della legge 481/95, ha adottato la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”;
- la RMTG definisce un nuovo assetto dell’attività di misura sulla rete di trasporto del gas naturale, riguardante i seguenti aspetti: (i) le responsabilità e la definizione delle attività di *metering* e *meter reading* in cui si articola il servizio di misura; (ii) i requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, non vincolanti; (iii) la fissazione di livelli di qualità del servizio; (iv) l’introduzione di un sistema di incentivazione correlato ai predetti livelli di qualità del servizio, basato sull’applicazione di corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all’attività di *metering* e su corrispettivi e/o indennizzi per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all’attività di *meter reading*; (v) la previsione d’un sistema di monitoraggio dei requisiti dei livelli di qualità;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, in sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2024-2027, è stato definito il corrispettivo CM_{CF} a copertura dei costi di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell’impianto di misura (e quindi l’attività di *metering*) è in capo all’impresa di trasporto; tale corrispettivo è fissato in quota fissa (espresso in euro/PDR/anno), differenziato in funzione della portata del misuratore installato nel punto, e rivalutato negli anni del periodo di regolazione successivi al primo (art. 22);
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, di approvazione dei ricavi riconosciuti e dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 2024, l’Autorità ha definito per il 2024 il livello del corrispettivo CM_{CF} .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 600/2022/R/GAS, l’Autorità ha approvato la proposta di modifica del Codice dell’impresa maggiore di trasporto di recepimento della deliberazione 512/2021/R/GAS, unitamente a modifiche della RMTG;
- con la deliberazione 433/2023/R/GAS, l’Autorità ha disposto ulteriori modifiche della RMTG in tema di misura e approvato le conseguenti proposte di modifica del Codice di Snam Rete Gas S.p.A. e di SGI S.p.A.;
- in esito alla prima rilevazione, nell’anno *test* 2023, dei livelli di servizio degli impianti di misura senza applicazione dei relativi corrispettivi per eventuali fuori standard, con la deliberazione 377/2024/R/GAS l’Autorità ha disposto ulteriori modifiche della RMTG e approvato le conseguenti proposte di modifica del Codice di Snam Rete Gas S.p.A. e di SGI S.p.A., al fine di attenuare o risolvere criticità oggetto di segnalazioni pervenute dai titolari degli impianti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 252/2025/R/GAS, in esito alla valutazione dei rapporti di monitoraggio inviati dalle imprese di trasporto gas relativi al 2024 e a nuove segnalazioni pervenute da parte di titolari di impianti di misura e associazioni di settore, l’Autorità è intervenuta in via d’urgenza, al fine di risolvere alcuni elementi critici emersi dal suddetto monitoraggio, prevedendo in particolare:
 - a) l’introduzione di un tetto massimo ai corrispettivi complessivamente applicati, pari a 5 volte il corrispettivo annuale per il servizio di *metering* erogato dalle imprese di trasporto ai clienti finali direttamente connessi sulla rete di trasporto (CM_{CF}), anche retroattivamente con riferimento al 2024;
 - b) l’introduzione di una finestra temporale straordinaria, fino al 31 luglio 2025, per la trasmissione da parte dei titolari degli impianti di misura di dati e informazioni relativi alle caratteristiche di tali impianti e alle cause del mancato rispetto dei livelli di servizio, prevedendo al contempo la conseguente rideterminazione del livello dei corrispettivi economici da applicare con riferimento all’anno 2024;
 - c) il posticipo al 30 settembre 2025 del termine per la trasmissione, da parte dei clienti finali direttamente alla rete di trasporto, della richiesta di cessione dell’impianto, connessa alla possibilità, introdotta ai sensi del punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS, di accedere all’esenzione dall’applicazione dei corrispettivi economici per gli anni 2024 e 2025;
 - d) l’introduzione di una ulteriore possibilità di esenzione dall’applicazione dei corrispettivi, per il solo anno 2025, in caso di presentazione della richiesta di cessione dell’impianto entro il 31 dicembre 2025;
 - e) misure a tutela del rischio morosità in capo alle imprese di trasporto, introducendo la possibilità, per l’impresa di trasporto medesima, di versare solo il gettito riscosso a fronte dell’evidenza delle azioni dalla stessa intraprese a tutela del proprio credito;
- la medesima deliberazione 252/2025/R/GAS ha inoltre previsto la possibilità per i portatori di interesse di presentare osservazioni in merito al provvedimento – e in particolare sulle misure che hanno comportato le principali modifiche dalla RMTG, quali il tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati, l’estensione dei termini per le richieste di cessione con possibilità di accedere ad un’esenzione dall’applicazione dei corrispettivi economici, e le misure a tutela del rischio morosità – entro il 9 luglio 2025;
- i soggetti che sono così intervenuti hanno espresso un generale apprezzamento per le migliorie apportate con la deliberazione 252/2025/R/GAS; peraltro, sono state formulate anche ulteriori e più particolari precisazioni e richieste, in particolare:
 - a) è stato chiesto di chiarire meglio il perimetro impiegato per il calcolo del tetto massimo – se deve essere riferito all’impianto di misura nel suo complesso oppure alle singole linee di misura che lo compongono –, e, al contempo, è stata proposta una sua riduzione e, eventualmente, una differenziazione per tipologia di punto di prelievo; al riguardo, alcuni soggetti intervenuti hanno inoltre proposto l’introduzione di una nuova fascia di portata tra 200 e 1.200 Smc/h con CM_{CF} pari a 1.550 €/anno;

- b) è stata auspicata un'ulteriore estensione dei termini per la trasmissione da parte dei titolari degli impianti di misura di dati e informazioni relativi alle caratteristiche di tali impianti di misura e alle cause del mancato rispetto dei livelli di servizio, con conseguente posticipo dei termini di fatturazione;
- i soggetti intervenuti hanno, inoltre, presentato osservazioni anche su tematiche che, sebbene in qualche modo connesse, non rientrano però nell'ambito della consultazione disposta dalla deliberazione 252/2025/R/GAS, quali:
 - a) la necessità di miglioramenti al Portale Misura predisposto dall'impresa maggiore di trasporto, sia in termini di funzionalità sia di trasparenza;
 - b) l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'indicatore E (relativo alla *rangeability*) per impianti termoelettrici con funzionamento discontinuo, previa presentazione di un'apposita certificazione;
 - c) ulteriori chiarimenti circa i termini dell'estinzione della servitù in caso di cessione dell'impianto;
 - d) chiarimenti sull'opportunità di riconoscere, tra le cause esterne non imputabili al titolare dell'impianto, i ritardi dei fornitori nella messa a disposizione delle componenti impiantistiche;
- oltre agli aspetti sopra illustrati, in seguito all'adozione della deliberazione 252/2025/R/GAS sono pervenute ulteriori segnalazioni e richieste di chiarimento, in parte relative a temi sovrapponibili con quanto già trattato nella deliberazione o rappresentato dai soggetti che hanno presentato osservazioni alla deliberazione (quali: criticità dei corrispettivi fatturati per il 2024, modalità di calcolo delle misure pari a zero ai fini dell'indicatore E, cause esterne non imputabili al titolare dell'impianto), e in parte relative a modalità applicative della deliberazione 252/2025/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- sul tetto massimo alle penali complessivamente corrisposte per ciascun impianto, non sia al momento necessario intervenire per abbassare ulteriormente tale tetto o per introdurre ulteriori differenziazioni rispetto alla tipologia di punto, in quanto l'introduzione stessa di un limite massimo consente già di risolvere specifiche casistiche eccezionali, bilanciando da un lato l'esigenza di tutela degli utenti del servizio di trasporto e, dall'altro, facendo salvo l'impianto generale del riassetto dell'attività di misura mantenendo adeguati segnali di tipo economico; inoltre, occorre evidenziare che il tetto massimo, essendo legato al CM_{CF} , risulta già differenziato in base alla portata del misuratore;
- sul perimetro di calcolo del tetto massimo, sia opportuno ribadire che, poiché le disposizioni adottate dall'Autorità considerano il CM_{CF} quale riferimento per il calcolo del tetto massimo, allora risulta evidente che tale tetto deve essere necessariamente applicato allo stesso perimetro a cui si applica il CM_{CF} , quindi all'impianto di misura nel suo complesso e non alle singole linee di misura che lo compongono;
- non sia opportuno introdurre, in questa sede, una nuova fascia di portata, anche in considerazione del fatto che l'articolazione del corrispettivo CM_{CF} è già disciplinata

nella RTTG e la sua introduzione richiederebbe pertanto una nuova fase di autonoma consultazione e successiva implementazione nell'ambito dei criteri tariffari del servizio di trasporto; un tale intervento appare evidentemente incompatibile con le esigenze di una tutela comunque tempestiva che si intende assicurare; al più, un tale intervento potrà essere eventualmente valutato nell'ambito del prossimo periodo regolatorio del servizio di trasporto;

- sull'estensione dei termini per la trasmissione dei dati e la fatturazione, gli interventi a salvaguardia dei titolari adottati con la deliberazione 252/2025/R/GAS, mediante finestre straordinarie che hanno consentito la rettifica dei dati, risultino già adeguati e, pertanto, non sia necessario introdurre ulteriori proroghe oltre a quelle già previste;
- sugli ulteriori aspetti segnalati dai soggetti intervenuti, sebbene non specificamente oggetto delle parti della deliberazione 252/2025/R/GAS, posta in consultazione, sia comunque utile osservare quanto segue;
- le segnalazioni sul funzionamento del Portale Misura siano rilevanti in quanto evidenziano l'esigenza di miglioramenti e affinamenti; sia pertanto opportuno incaricare l'impresa maggiore di trasporto di organizzare in tempi ragionevoli momenti di confronto con i soggetti interessati o loro rappresentanti per approfondire la possibilità di eventuali miglioramenti della trasparenza e fruibilità;
- non sia invece opportuno intervenire per estendere l'esenzione dall'applicazione dell'indicatore E sulla *rangeability* per i punti che servono impianti termoelettrici, in quanto, oltre a non riguardare espressamente i temi affrontati nella deliberazione 252/2025/R/GAS, non risulterebbe coerente con l'impianto generale del riassetto dell'attività di misura e con la necessità di mantenere adeguati segnali di tipo economico per il miglioramento del servizio; al riguardo, si ricorda come negli interventi regolatori successivi alla deliberazione 512/2021/R/GAS siano già state valutate e implementate misure per intercettare criticità legate all'indicatore E su alcune tipologie di clienti/punti, tra cui quelli relativi ad impianti termoelettrici, con una specifica esenzione per le misure pari a zero;
- sia sufficientemente chiara la portata applicativa dell'attuale formulazione delle previsioni della RTTG relative al diritto di servitù in caso di cessione dell'impianto, essendo già chiarito (cfr. comma 7.6 della RTTG) che l'eventuale servitù costituita sull'area in cui insiste l'impianto di misura debba contenere una clausola che ne prevede l'estinzione in caso di successiva dismissione del punto di riconsegna del gas;
- sulle cause terze:
 - a) sia in primo luogo opportuno chiarire che le ipotesi di ritardi e mancata fornitura di componenti per l'indisponibilità sul mercato di fornitori di lavori, beni e servizi necessari al mantenimento dei livelli di servizio, nonché gli eventuali malfunzionamenti massivi di nuove apparecchiature possono costituire cause esterne, non imputabili al titolare dell'impianto, qualora quest'ultimo dimostri, con specifica documentazione a supporto, di aver intrapreso le azioni necessarie per l'adempimento della prestazione; nello specifico, l'eccezionalità della situazione che consente l'estensione dell'applicabilità della causa esterna, in questi casi specifici e a differenza di altre regolazioni in materia di qualità del servizio, possa derivare dal verificarsi di elementi quali: la vigenza di un obbligo

regolatorio di installazione massiva di apparecchiature entro una data predefinita; il carattere massivo del malfunzionamento; il ridotto numero dei fornitori medesimi; il riconoscimento esplicito di una grave problematica in corso da parte della stessa impresa fornitrice; l'oggettiva difficoltà a porvi rimedio in tempi prevedibili e certi;

- b) sia conseguentemente necessario incaricare l'impresa maggiore di trasporto di verificare che la procedura applicativa sull'attestazione delle cause di non conformità delle prestazioni soggette ai livelli di qualità del servizio di misura, pubblicata sul proprio sito internet, sia coerente con quanto sopra chiarito.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- confermare le disposizioni della deliberazione 252/2025/R/GAS, tenuto conto di quanto rappresentato nelle premesse al presente provvedimento;
- incaricare l'impresa maggiore di trasporto di organizzare momenti di confronto con gli utenti per discutere dei possibili miglioramenti al funzionamento del Portale Misura;
- incaricare l'impresa maggiore di trasporto di verificare che la procedura applicativa relativa alle cause terze, pubblicata sul proprio sito internet, sia coerente con quanto precisato nelle premesse al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni della deliberazione 252/2025/R/GAS;
2. di incaricare l'impresa maggiore di trasporto di organizzare momenti di confronto con gli utenti per discutere dei possibili miglioramenti al funzionamento del Portale Misura;
3. di incaricare l'impresa maggiore di trasporto di verificare che la procedura applicativa relativa alle cause terze, pubblicata sul proprio sito internet, sia coerente con quanto precisato nelle premesse al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini